



Polizza Collettiva n. 5502/02 Ed. 12/2016

DEALER WARRANTY CARDIF – PERDITE PECUNIARIE DEL DEALER

GLOSSARIO

Aderente: Il concessionario, persona fisica o giuridica, facente parte della Rete Renault che ha aderito alla Polizza nel rispetto dei requisiti di assicurabilità previsti dalle Condizioni di Assicurazione, accettando di corrispondere il premio dovuto.

Assicurato: la persona fisica o giuridica, che coincide sempre con l'Aderente, per la quale è prestata l'assicurazione.

Assicuratore, Compagnia: Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

- Sede legale: Via Tolmezzo 15, 20132 Milano. A far data dal 15 febbraio 2017 la Sede Legale e Direzione Generale della Compagnia è al seguente indirizzo: Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano.
- Capitale sociale: 16.875.840
- P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916510153
- REA: 1254536
- PEC: cardifrd@pec.cardif.it
- Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011
- Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989

Autoveicolo: tutti i veicoli a motore con almeno quattro ruote che rispettano i requisiti di eleggibilità per la Garanzia Commerciale previsti dagli artt. 3.1.5/6, 3.2.4/5 e 3.2.4/5 delle Condizioni di Assicurazione.

Centrale Operativa Guasti: la centrale operativa alla quale l'Assicuratore, d'intesa con la Contraente, ha affidato la gestione delle prestazioni inerenti alla copertura assicurativa offerta dalla presente Polizza.

Cliente: la persona fisica o giuridica, titolare del finanziamento erogato da RCI Banque S.A. per l'acquisto di un veicolo presso un concessionario della Rete Renault.

Contraente: RCI Banque S.A. che stipula la Polizza per conto dei concessionari della Rete Renault che distribuiscono i suoi finanziamenti e che svolge attività di intermediazione assicurativa offrendo l'adesione alla Polizza ai medesimi concessionari.

Data di Decorrenza: data di sottoscrizione del modulo di adesione da parte dell'Aderente

Data di Effetto: data d'inizio dell'efficacia della copertura assicurativa corrispondente al giorno di effetto della Garanzia Commerciale concessa sui singoli veicoli (usati) venduti dall'Assicurato e censiti nel Sistema di attivazione della Garanzia Commerciale.

Garanzia Commerciale: La garanzia convenzionale prestata da un concessionario della Rete Renault per i guasti occorsi ad un veicolo usato venduto, differente dalla garanzia legale da prestarsi obbligatoriamente in favore dei consumatori ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206 ("Codice del Consumo"). Può essere "**Easy**" (durata di 12 mesi), "**Advanced Selection**" (durata di 12, 24 o 36 mesi), "**Advanced Selection Plus**" (durata di 12, 24 o 36 mesi) o "**Top Up**" (durata 12 mesi) in base all'ampiezza delle ipotesi considerate nell'ambito della garanzia o delle caratteristiche di eleggibilità dei veicoli.

Guasto: mal funzionamento o rottura dell'Autoveicolo o delle sue parti componenti, originatisi accidentalmente dopo la consegna dell'Autoveicolo e manifestatisi in modo improvviso ed imprevisto che implicino una riparazione o sostituzione.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.



Massimale: la somma massima che l'Assicuratore paga come Prestazione.

Modulo di Adesione: documento da sottoscrivere a cura dell'Aderente ai fini dell'accesso alla copertura assicurativa offerta dall'Assicuratore.

Parti: Contraente, Aderente, Assicurato, Assicuratore.

Polizza: la Polizza Collettiva n. 5502/02 sottoscritta tra l'Assicuratore e la Contraente, di cui le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante.

Premio: costo della copertura assicurativa, cioè la somma che si paga all'Assicuratore per avere diritto alle prestazioni previste dalla Polizza.

Prestazione: la somma liquidabile dall'Assicuratore in base alla Polizza.

Rete Renault: la rete dei concessionari e riparatori autorizzati dalle case automobilistiche Renault, Dacia e Nissan, che vendono i veicoli interessati dalla Garanzia Commerciale ed eseguono la riparazione dei Guasti ricompresi nell'ambito di tale garanzia.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sistema di Attivazione della Garanzia Commerciale: piattaforma informatica a disposizione dei concessionari della Rete Renault per l'attivazione della Garanzia Commerciale.

Sistema di Gestione Guasti: piattaforma informatica a disposizione dei concessionari della Rete Renault per la richiesta di copertura degli interventi sui Guasti.

Scheda di Sottoscrizione: il modulo elettronico compilato dall'Assicurato all'interno del Sistema di Attivazione della Garanzia Commerciale in cui sono indicati i dati del veicolo interessato dalla Garanzia Commerciale, l'eventuale durata residua della garanzia prestata dalla casa costruttrice nonché l'identità dell'acquirente.

Usura: consumo, logorio che l'Autoveicolo o le parti sue componenti subiscono a causa dell'uso prolungato. Il Guasto dovuto ad Usura è sempre escluso dalla Garanzia Commerciale quand'anche si tratti di usura "normale" cioè proporzionale all'uso che ragionevolmente può farsi del bene.

Vetustà: coefficiente di riduzione del rimborso per le spese sostenute per pezzi nuovi o ricambi standard coperti dalla garanzia assicurativa, applicato in funzione del chilometraggio verificato al momento del sinistro.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. OGGETTO DELLA COPERTURA

L'Assicuratore riconosce all'Assicurato, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, una copertura per le perdite pecuniarie subite a seguito dell'attivazione, da parte di un Cliente dell'Assicurato, della Garanzia Commerciale secondo le condizioni e le regole di cui all'art. 3, con conseguente obbligo per l'Assicurato di provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie all'eliminazione del Guasto occorso all'Autoveicolo ed al ripristino della sua precedente funzionalità.

L'imposta sul Valore Aggiunto applicata su fatture intestate all'Assicurato, non costituisce una perdita pecuniaria subita da quest'ultimo e, dunque, non è mai compresa nella prestazione assicurativa.

2. CONDIZIONI DI ACCESSO E PERMANENZA IN COPERTURA

2.1 E' possibile sottoscrivere la copertura assicurativa se, al momento dell'adesione, sono rispettate le seguenti condizioni:

	Persona Fisica/Impresa individuale	Persona Giuridica
Aderente	<ul style="list-style-type: none">○ ha la propria residenza in Italia	<ul style="list-style-type: none">○ ha sede legale in Italia○ non intrattiene rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in



		Siria, Sudan, Cuba, Iran e Nord Corea, oppure con persone giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate
--	--	---

Aderente o Assicurato	<ul style="list-style-type: none"> ○ non sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ○ l'Assicurato non è residente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ○ non fanno parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ non hanno sede in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ○ il loro Titolare Effettivo non è cittadino di, né residente in, Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ○ non fanno parte - come anche il loro Titolare Effettivo - di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov)
-----------------------	--	--

2.2 L'assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:

- gli Stati di cui l'Aderente o l'Assicurato erano cittadini al momento dell'adesione, o in cui avevano sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, oppure gli Stati di cui l'Aderente o l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l'adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America.
- gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell'Aderente o dell'Assicurato (persone giuridiche) era cittadino al momento dell'adesione, o in cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell'Aderente o dell'Assicurato (persone giuridiche) acquisisce la cittadinanza dopo l'adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America
- lo Stato in cui l'Assicurato (persona fisica) era residente al momento dell'adesione continua a non essere sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, oppure lo Stato in cui l'Assicurato (persona fisica) trasferisce la residenza dopo l'adesione non è sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America.

L'Aderente e l'Assicurato si obbligano a comunicare la perdita dei predetti requisiti nel corso della durata dell'assicurazione. Se non viene comunicata tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e, pertanto, l'assicurazione non potrà operare per i Sinistri che accadono dopo tale circostanza.



In nessun caso la Compagnia può pagare importi a cittadini o residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America oppure a persone giuridiche aventi sede - o Titolare Effettivo cittadino di o residente in - in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America.

- 2.3 La Compagnia si riserva il diritto di recedere dal contratto di assicurazione se, dopo l'accesso in copertura, l'Aderente, l'Assicurato (o il Titolare Effettivo se Aderente o Assicurato sono persone giuridiche) entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.

In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (iv comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

3. LA GARANZIA COMMERCIALE

La Garanzia Commerciale le cui perdite pecuniarie derivate sono coperte ai sensi di Polizza deve avere, ai fini dell'operatività della Polizza stessa, il contenuto e le caratteristiche di seguito descritti.

3.1 GARANZIA COMMERCIALE **EASY**

- 3.1.1 Con la Garanzia Commerciale "Easy", il concessionario appartenente alla Rete Renault riconosce ai Clienti, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo e per la durata di 12 mesi dalla consegna dell'Autoveicolo oggetto di garanzia, la presa in carico delle spese - comprensive dei costi di manodopera, dei pezzi di ricambio e di IVA - inerenti alle riparazioni o sostituzioni necessarie all'eliminazione di un Guasto occorso all'Autoveicolo ed al ripristino della sua precedente funzionalità, come determinate dal concessionario della Rete Renault a cui è stato affidato l'Autoveicolo.
- 3.1.2 Ferme le esclusioni di cui all'art. 3.4 la Garanzia Commerciale Easy opera per i Guasti occorsi ai soli sottoelencati componenti:

Motore: tutti gli organi e pezzi interni del blocco e della testata: albero a camme, assi di pistone, bielle, blocco cilindri, copribilanciere, camicie, corone del motorino di avviamento, cuscinetti, testata, insieme punteria, guarnizioni, supporti dell'albero motore, Distribuzione e accessori: catena, pignoni, rulli, pulegge (tranne la puleggia damper) e cinghie (solo in caso di rottura e se gli intervalli di sostituzione sono stati rispettati). Pistoni, segmenti, pompa a olio, piattelli, valvole e guide valvole, albero motore e volano motore.

Cambio meccanico: gli organi e pezzi interni seguenti: anelli di sincronizzazione, alberi, assi dei satelliti, anelli, ingranaggi scorrevoli, scatola del differenziale, pignoni ed ingranaggi, guarnizioni di tenuta, cuscinetti interni, scatola differenziale, il gruppo di rinvio e il riduttore 4X4. Sono escluse le aste di comando, la frizione e i suoi comandi meccanici e/o idraulici.

Trasmissione automatica: nastri e dischi, scatole valvole idrauliche, coppia di trasmissione, convertitore di coppia, pompa a olio e guarnizioni, guarnizioni di tenuta, valvole, scatola differenziale, dispositivo di raffreddamento della scatola, attuatori della scatola meccanica pilotata.

Turbo compressore

Alimentazione: il collettore di aspirazione, lo scambiatore di sovralimentazione, il corpo farfallato, il sistema EGR, la pompa a carburante e il sistema d'iniezione (pompa alta pressione, condotte rigide, rampe, iniettori, guarnizione iniettori).

Direzione: pompa assistenza, cremagliera.

Raffreddamento motore: termostato, pompa dell'acqua, radiatore del liquido di raffreddamento, radiatore olio motore, Motoventilatore.

Compressore climatizzazione



Componenti elettrici ed elettronici: motorino di avviamento, calcolatore d'iniezione, bobine, sensori e cablaggi del motore, dell'alimentazione e del raffreddamento (Perimetro motore); calcolatore di comando, sensori, cablaggi (Perimetro cambio); alternatore e puleggia, regolatore di tensione, scatola fusibili (Perimetro alimentazione elettrica); centrale di comando ABS/ESP, sensori, cablaggi (Perimetro sistema freni); calcolatore di comando, sensori, cablaggi (Perimetro direzione); centrale di comando elettroidraulico, compressore pneumatico, sensori e cablaggi (Perimetro sospensioni).

Sono sempre **esclusi i sensori e i cablaggi del controllo pressione degli pneumatici.**

3.1.3 Si precisa che **la presa in carico delle spese da parte del concedente la Garanzia Commerciale Easy comprende:**

- le spese per gli interventi di verifica e di ispezione che siano stati necessari in relazione ad un Guasto incluso nella Garanzia Commerciale Easy sono compresi **solo se attraverso tali ispezioni e controlli sia poi stato riscontrato un Guasto incluso** nella stessa garanzia commerciale
- il costo delle operazioni di smontaggio e rimontaggio al fine di stabilire l'origine e l'entità del danno **solo se inerenti alle riparazioni o sostituzioni necessarie all'eliminazione di un Guasto incluso nella Garanzia Commerciale Easy**
- le spese di calibrazione della convergenza **solo se tale operazione sia indispensabile al ripristino del veicolo a seguito di riparazioni o sostituzioni necessarie all'eliminazione di un Guasto incluso nella Garanzia Commerciale Easy**
- le spese per qualsivoglia operazione di regolazione, diagnosi e di messa a punto **solo se sono la conseguenza di riparazioni o sostituzioni necessarie all'eliminazione di un Guasto incluso nella Garanzia Commerciale Easy**
- le spese per lubrificanti, olio, refrigerante, carburante, rivestimenti e ogni altro materiale di consumo **solo se il loro uso sia stato necessario in relazione ad un Guasto incluso nella Garanzia Commerciale Easy**

Si precisa altresì che **la presa in carico delle spese da parte del concedente la Garanzia Commerciale Easy non comprende mai:**

- **le spese relative alla manutenzione ordinaria e programmata dell'Autoveicolo**
- **le spese per operazioni di pittura, lavaggio, lustratura e pulizia**
- **le indennità di immobilizzazione o di perdita d'uso**
- **le spese di parcheggio, garage o custodia**
- **le spese di manodopera per tempi di superiori alle tabelle del costruttore e tassi orari superiori al corretto esercizio della professione in Italia (media riscontrata per la tipologia del riparatore e per la regione; per gli interventi all'estero, la regione è quella del riparatore consigliato più vicino al domicilio dell'Assicurato)**
- **le spese per pezzi di ricambio il cui prezzo è superiore al prezzo da catalogo del costruttore in Italia**
- **le spese per quantità di fluidi superiori alle capacità indicate dal costruttore**

Nel caso, le spese sopra indicate saranno, dunque, a carico del Cliente.

3.1.4 Il concessionario della Rete Renault cui è stato affidato l'Autoveicolo, nell'ambito della quantificazione delle spese necessarie all'eliminazione del Guasto ed al ripristino della sua precedente funzionalità, specifica la ripartizione tra il costo della manodopera ed il costo dei pezzi di ricambio utilizzati.

Con riferimento al solo costo dei pezzi di ricambio, egli **terrà a proprio carico tale costo ma ridotto di un coefficiente di vetustà**, determinato in funzione del chilometraggio verificato al momento del Sinistro, secondo la seguente tabella:



chilometraggio	Coefficiente Vetustà
da 0 a 120.000 km	0%
da 120.001 a 140.000 km	10%
da 140.001 a 160.000 km	20%
da 160.001 a 180.000 km	30%
da 180.001 a 200.000 km	40%
oltre 200.001 km	50%

3.1.5 Possono accedere alla Garanzia Commerciale Easy i veicoli venduti ad un Cliente da un concessionario appartenente alla Rete Renault che abbiano le caratteristiche di seguito riportate:

- sono veicoli usati che al momento della concessione della Garanzia Commerciale Easy rispettino uno dei seguenti requisiti:
 - siano stati immatricolati per la prima volta da non più di 12 anni
 - siano stati immatricolati per la prima volta da non più di 10 anni e con una percorrenza massima pari a 150.000 chilometri dalla data di prima immatricolazione
- sono autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo oppure autocarri, secondo la definizione di cui all'art. 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. ("Codice della Strada")
- hanno, in ogni caso, un peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate e una potenza inferiore o uguale a 185KW
- sono ad alimentazione Benzina, Gasolio, GPL (installazione di serie), Metano (installazione di serie), Elettrica o Ibrida
- sono stati immatricolati in Italia e sono destinati all'uso prevalente in Italia
- hanno superato, al momento della loro preparazione, i controlli indicati nella tabella che segue:

Freni	Raffreddamento	Tergicristallo
Dischi	Liquido	Anteriore
Pastiglie/Tamburi	Impianto tenuta	Posteriore
Livello liquido	Ventola	Stato usura spazzole
Servofreno	Pompa acqua	
ABS		Chiusura centralizzata
Pinze	Trasmissione	Controllo efficienza
Pompa	Semiassi	
Cilindretti	Giunti/Cuffie	Avvisatore acustico
Tubazioni impianto		Controllo efficienza
	Frizione	
Sterzo	Efficienza	Accensione
Giunti e tiranteria		Candele
Geometria sospensioni ant/post	Scarico	Candele
Cuffie	Marmitta	
Olio	Sonda lambda	Cinghie
Tenuta impianto	Controllo C.O.	Motore
		Alternatore
Sospensioni	Alimentazione	Servizi
Ammortizzatori	Tenuta impianto	
Molle	Pompa carburante	Ruote
Bracci		Cuscinetti
	Batteria	Stato pneumatici
Motore	Carica	Pressione
Prova compressione	Fissaggio	Ruota scorta
Olio		
Filtri	Condizionatore	Impianto luci
	Carica	Anteriori
Cambio	Efficienza	Posteriori
Olio		
	Alzacristalli	
	Controllo efficienza	



3.1.6 Si precisa che, in ogni caso, non possono accedere alla Garanzia Commerciale Easy i veicoli che si trovano in una delle circostanze che seguono:

- utilizzati o da utilizzarsi per servizio di piazza (taxi), di linea, di ambulanza, di scuola guida, di locazione e/o noleggio (con o senza conducente) o da parte delle Forze dell'ordine, quali, a titolo esemplificativo, Polizia, Carabinieri, Guardie di Finanze, Vigili del Fuoco, etc.
- utilizzati o da utilizzarsi a fini sportivi o di competizione di qualsiasi genere o per le relative prove
- senza obbligo di patente di guida
- diffusi in Italia in meno di 300 esemplari
- di proprietà di una concessionaria di vendita di autoveicoli o di un'officina di riparazione oppure del loro titolare
- delle seguenti marche: ALPINE, ASTON-MARTIN, BENTLEY, BUGATTI, BUICK, CADILLAC, CORVETTE, EXCALIBUR, FERRARI, LAMBORGHINI, LINCOLN, LOTUS, MASERATI, MERCURY, MVS - VENTURI, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, MAC LAREN
- con una carta di circolazione "veicolo di collezione"
- non commercializzati sul territorio italiano o importati nell'ambito di una omologazione di veicoli singoli
- che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche rispetto al loro stato all' "uscita di fabbrica", e che pertanto, a titolo esemplificativo, abbiano differenti prestazioni (elettroniche o meccaniche), destinazione, alimentazione, comandi o accessi etc.
- "da rottamare" o dichiarati "in perdita di possesso", o in condizione equivalente

3.1.7 La Garanzia Commerciale Easy viene concessa fin tanto che l'Autoveicolo mantiene le sue caratteristiche iniziali. Non è consentita, dopo la consegna dell'Autoveicolo, la modifica delle sue caratteristiche tecniche che implichi, a titolo esemplificativo, l'alterazione delle sue prestazioni, la destinazione ad un uso diverso da quello o quelli previsti dal Costruttore, l'adattamento del motore ad un diverso carburante etc.

3.1.8 L'Autoveicolo al quale la Garanzia Commerciale Easy si riferisce deve essere, in ogni caso:

- utilizzato: i) secondo la diligenza del buon padre di famiglia, nonché; ii) esclusivamente su strada ed autostrada, e inoltre; ii) nel rispetto delle norme tecniche indicate dal costruttore
- sottoposto alle manutenzioni e revisioni periodiche previste dal costruttore. Al proposito si precisa che l'Assicurato è tenuto a conservare tutte le fatture rilasciate dall'officina che ha effettuato i diversi controlli, revisioni e manutenzioni al fine di permettere la valutazione del rispetto di tale obbligazione

3.1.9 La Garanzia Commerciale Easy si attiva mediante la compilazione, da parte del concessionario della Rete Renault che ha venduto il veicolo e prima della sua consegna, della Scheda di Sottoscrizione. La Garanzia Commerciale decorre dunque dalla consegna del veicolo e ha durata di 12 mesi. **L'efficacia della Garanzia Commerciale Easy è tuttavia posticipata al giorno successivo alla scadenza della garanzia del costruttore qualora, al momento della consegna al Cliente, il veicolo usufruisca di un periodo residuo di garanzia del costruttore.**

3.1.10 La Garanzia Commerciale Easy termina alle ore 24:

- i) del giorno di conclusione del suo periodo di durata oppure, se verificatosi precedentemente,
- ii) del giorno della perdita, per ragioni differenti dalla sua vendita, della proprietà dell'Autoveicolo

La Garanzia Commerciale rimane operante, fino alla sua naturale scadenza, in caso di vendita dell'Autoveicolo nel corso della durata della stessa Garanzia Commerciale. E' onere del nuovo proprietario comunicare il trasferimento della proprietà e, comunque, comprovare la propria condizione acquirente del veicolo per avvantaggiarsi del periodo di Garanzia Commerciale eventualmente residuo.

3.1.11 La Garanzia Commerciale Easy è valida per guasti che si verificano in Italia e, a condizione che il veicolo vi si trovi transitoriamente (cioè per soggiorni non superiori a 90 giorni siano essi consecutivi o cumulati nell'anno in cui ha validità la Garanzia Commerciale), anche nei Paesi indicati sulla Carta Verde della polizza RCAuto del veicolo stesso.



3.2 GARANZIA COMMERCIALE “ADVANCED SELECTION” E “ADVANCED SELECTION PLUS”

3.2.1 Con la Garanzia Commerciale “Advanced Selection” e con la Garanzia Commerciale “Advanced Selection Plus”, il concessionario appartenente alla Rete Renault riconosce ai Clienti, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo e per la durata di 12, 24 o 36 mesi dalla consegna dell'Autoveicolo oggetto di garanzia, la presa in carico delle spese - comprensive dei costi di manodopera, dei pezzi di ricambio e di IVA - inerenti alle riparazioni o sostituzioni necessarie all'eliminazione di un Guasto occorso all'Autoveicolo ed al ripristino della sua precedente funzionalità come determinate dal concessionario della Rete Renault a cui è stato affidato l'Autoveicolo.

I veicoli accedono alla Garanzia Commerciale Advanced Selection o Advanced Selection Plus in ragione di differenti caratteristiche di eleggibilità.

3.2.2 Si precisa che **la presa in carico delle spese da parte del concedente le Garanzie Commerciali Advanced Selection o Advanced Selection Plus comprende:**

- le spese per gli interventi di verifica e di ispezione che siano stati necessari in relazione ad un Guasto incluso o coperto dalla Polizza sono compresi **solo se attraverso tali ispezioni e controlli sia poi stato riscontrato un Guasto incluso nella stessa garanzia commerciale**
- il costo delle operazioni di smontaggio e rimontaggio al fine di stabilire l'origine e l'entità del danno **solo se inerenti alle riparazioni o sostituzioni necessarie all'eliminazione di un Guasto incluso nelle Garanzie Commerciali Advanced Selection o Advanced Selection Plus**
- le spese di calibrazione della convergenza **solo se tale operazione sia indispensabile al ripristino del veicolo a seguito di riparazioni o sostituzioni necessarie all'eliminazione di un Guasto incluso nelle Garanzie Commerciali Advanced Selection o Advanced Selection Plus**
- le spese per qualsivoglia operazione di regolazione, diagnosi e di messa a punto **solo se sono la conseguenza di riparazioni o sostituzioni necessarie all'eliminazione di un Guasto incluso nelle Garanzie Commerciali Advanced Selection o Advanced Selection Plus**
- le spese per lubrificanti, olio, refrigerante, carburante, rivestimenti e ogni altro materiale di consumo **solo se il loro uso sia stato necessario in relazione ad un Guasto incluso nelle Garanzie Commerciali Advanced Selection o Advanced Selection Plus**

Si precisa altresì che **la presa in carico delle spese da parte del concedente le Garanzie Commerciali Advanced Selection o Advanced Selection Plus non comprende mai:**

- **le spese relative alla manutenzione ordinaria e programmata dell'Autoveicolo**
- **le spese per operazioni di pittura, lavaggio, lustratura e pulizia**
- **le indennità di immobilizzazione o di perdita d'uso**
- **le spese di parcheggio, garage o custodia**
- **le spese di manodopera per tempi di superiori alle tabelle del costruttore e tassi orari superiori al corretto esercizio della professione in Italia (media riscontrata per la tipologia del riparatore e per la regione; per gli interventi all'estero, la regione è quella del riparatore consigliato più vicino al domicilio dell'Assicurato)**
- **le spese per pezzi di ricambio il cui prezzo è superiore al prezzo da catalogo del costruttore in Italia**
- **le spese per quantità di fluidi superiori alle capacità indicate dal costruttore**

Nel caso, le spese sopra indicate saranno, dunque, a carico del Cliente

3.2.3 Il concessionario della Rete Renault cui è stato affidato l'Autoveicolo, nell'ambito della quantificazione delle spese necessarie all'eliminazione del Guasto ed al ripristino della sua precedente funzionalità, specifica la ripartizione tra il costo della manodopera ed il costo dei pezzi di ricambio utilizzati.

Con riferimento al solo costo dei pezzi di ricambio, egli **terrà a proprio carico tale costo ma ridotto di un coefficiente di vetustà**, determinato in funzione del chilometraggio verificato al momento del Sinistro,



secondo la seguente tabella:

chilometraggio	Coefficiente Vetustà
da 0 a 120.000 km	0%
da 120.001 a 140.000 km	10%
da 140.001 a 160.000 km	20%
da 160.001 a 180.000 km	30%
da 180.001 a 200.000 km	40%
oltre 200.001 km	50%

3.2.4 Possono accedere alle Garanzie Commerciali **Advanced** Selection o **Advanced** Selection Plus i veicoli venduti ad un Cliente da un concessionario appartenente alla Rete Renault che abbiano le caratteristiche di seguito riportate:

- sono autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo oppure autocarri, secondo la definizione di cui all'art. 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. ("Codice della Strada")
- hanno, in ogni caso, un peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate e una potenza inferiore o uguale a 185KW
- sono ad alimentazione Benzina, Gasolio, GPL (installazione di serie), Metano (installazione di serie), Elettrica o Ibrida
- sono stati immatricolati in Italia e sono destinati all'uso prevalente in Italia
- hanno superato, al momento della loro preparazione, i controlli indicati nella tabella che segue:

Freni	Raffreddamento	Tergicristallo
Dischi	Liquido	Anteriore
Pastiglie/Tamburi	Impianto tenuta	Posteriore
Livello liquido	Ventola	Stato usura spazzole
Servofreno	Pompa acqua	
ABS		Chiusura centralizzata
Pinze	Trasmissione	Controllo efficienza
Pompa	Semiassi	
Cilindretti	Giunti/Cuffie	Avvisatore acustico
Tubazioni impianto		Controllo efficienza
	Frizione	
Sterzo	Efficienza	Accensione
Giunti e tiranteria		Candele
Geometria sospensioni ant/post	Scarico	Candelette
Cuffie	Marmitta	
Olio	Sonda lambda	Cinghie
Tenuta impianto	Controllo C.O.	Motore
		Alternatore
Sospensioni	Alimentazione	Servizi
Ammortizzatori	Tenuta impianto	
Molle	Pompa carburante	Ruote
Bracci		Cuscinetti
	Batteria	Stato pneumatici
Motore	Carica	Pressione
Prova compressione	Fissaggio	Ruota scorta
Olio		
Filtri	Condizionatore	Impianto luci
	Carica	Anteriori
Cambio	Efficienza	Posteriori
Olio		
	Alzacristalli	
	Controllo efficienza	



I veicoli accedono alla Garanzia Commerciale “Advanced Selection” o alla Garanzia Commerciale “Advanced Selection Plus” in ragione di differenti caratteristiche di elegibilità. Infatti:

- possono accedere alla Garanzia Commerciale “Advanced Selection” i soli veicoli usati che al momento della concessione di tale Garanzia Commerciale rispettano uno dei seguenti requisiti:
 - **siano stati immatricolati per la prima volta da non più di 7 anni e con una percorrenza massima pari a 120.000 chilometri dalla data di prima immatricolazione**
 - **siano stati immatricolati per la prima volta da non più di 10 anni e con una percorrenza massima pari a 150.000 chilometri dalla data di prima immatricolazione**
- possono accedere alla Garanzia Commerciale “Advanced Selection Plus” i soli veicoli usati che al momento della concessione di tale Garanzia Commerciale **siano stati immatricolati per la prima volta da non più di 4 anni e con una percorrenza massima pari a 80.000 chilometri dalla data di prima immatricolazione**

3.2.5 Si precisa che, in ogni caso, non possono accedere alle Garanzie Commerciali Advanced Selection o Advanced Selection Plus i veicoli che si trovano in una delle circostanze che seguono:

- utilizzati o da utilizzarsi per servizio di piazza (taxi), di linea, di ambulanza, di scuola guida, di locazione e/o noleggio (con o senza conducente) o da parte delle Forze dell'ordine, quali, a titolo esemplificativo, Polizia, Carabinieri, Guardie di Finanze, Vigili del Fuoco, etc.
- utilizzati o da utilizzarsi a fini sportivi o di competizione di qualsiasi genere o per le relative prove
- senza obbligo di patente di guida
- diffusi in Italia in meno di 300 esemplari
- di proprietà di una concessionaria di vendita di autoveicoli o di un'officina di riparazione oppure del loro titolare
- delle seguenti marche: ALPINE, ASTON-MARTIN, BENTLEY, BUGATTI, BUICK, CADILLAC, CORVETTE, EXCALIBUR, FERRARI, LAMBORGHINI, LINCOLN, LOTUS, MASERATI, MERCURY, MVS - VENTURI, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, MAC LAREN
- con una carta di circolazione “veicolo di collezione”
- non commercializzati sul territorio italiano o importati nell'ambito di una omologazione di veicoli singoli
- che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche rispetto al loro stato all' “uscita di fabbrica”, e che pertanto, a titolo esemplificativo, abbiano differenti prestazioni (elettroniche o meccaniche), destinazione, alimentazione, comandi o accessi etc.
- “da rottamare” o dichiarati “in perdita di possesso”, o in condizione equivalente

3.2.6 Le Garanzie Commerciali Advanced Selection o Advanced Selection Plus vengono concesse fin tanto che l'Autoveicolo mantiene le sue caratteristiche iniziali. Non è consentita, dopo la consegna dell'Autoveicolo, la modifica delle sue caratteristiche tecniche che implichi, a titolo esemplificativo, l'alterazione delle sue prestazioni, la destinazione ad un uso diverso da quello o quelli previsti dal Costruttore, l'adattamento del motore ad un diverso carburante etc.

3.2.7 L'Autoveicolo al quale le Garanzie Commerciali Advanced Selection o Advanced Selection Plus si riferiscono deve essere, in ogni caso:

- utilizzato: i) secondo la diligenza del buon padre di famiglia, nonché; ii) esclusivamente su strada ed autostrada, e inoltre; ii) nel rispetto delle norme tecniche indicate dal costruttore
- sottoposto alle manutenzioni e revisioni periodiche previste dal costruttore. Al proposito si precisa che l'Assicurato è tenuto a conservare tutte le fatture rilasciate dall'officina che ha effettuato i diversi controlli, revisioni e manutenzioni al fine di permettere la valutazione del rispetto di tale obbligazione

3.2.8 E' escluso dalle Garanzie Commerciali Advanced Selection o Advanced Selection Plus il Guasto occorso alle seguenti parti componenti dell'Autoveicolo:

- **i cd. “pezzi d'usura della frizione” (disco e cuscinetto reggispinta); pertanto il kit della frizione è**



coperto per il 50% del suo importo

- **La batteria di trazione nei veicoli elettrici**
- **i pezzi in attrito del sistema frenante**
- **gli ammortizzatori e le molle delle sospensioni**
- **tutti i vetri, i fari e il loro sistema di comando e regolazione, le luci, le lampade e i portalampe, i retrovisori (ad eccezione del relativo meccanismo elettrico il cui Gusto è coperto) e le luci di cortesia**
- **le periferiche non installate di serie dal costruttore come l'impianto antifurto, il sistema audio, il sistema di navigazione e di telefonia**
- **gli airbag e i pretensionatori (tranne le connessioni e i collegamenti elettrici ed elettronici che sono inclusi)**
- **tutti i sistemi di apertura/chiusura delle porte e del bloccasterzo se privi di centralizzazione e motorizzazione elettrica**

3.2.9 Le Garanzie Commerciali Advanced Selection o Advanced Selection Plus si attivano mediante la compilazione, da parte del concessionario della Rete Renault che ha venduto il veicolo e prima della sua consegna, della Scheda di Sottoscrizione. Le Garanzie Commerciali decorrono dunque dalla consegna del veicolo e hanno durata di 12, 24 o 36 mesi a seconda della scelta indicata nella medesima Scheda di Sottoscrizione. **L'efficacia delle Garanzie Commerciali Advanced Selection o Advanced Selection Plus è tuttavia posticipata al giorno successivo alla scadenza della garanzia del costruttore qualora, al momento della consegna al Cliente, il veicolo usufruisca di un periodo residuo di garanzia del costruttore.**

3.2.10 Le Garanzie Commerciali Advanced Selection e Advanced Selection Plus terminano alle ore 24:

- i) del giorno di conclusione del suo periodo di durata oppure, se verificatosi precedentemente,
- ii) del giorno della perdita, per ragioni differenti dalla sua vendita, della proprietà dell'Autoveicolo

La Garanzia Commerciale rimane operante, fino alla sua naturale scadenza, in caso di vendita dell'Autoveicolo nel corso della durata della stessa Garanzia Commerciale. E' onere del nuovo proprietario comunicare il trasferimento della proprietà e, comunque, comprovare la propria condizione acquirente del veicolo per avvantaggiarsi del periodo di Garanzia Commerciale eventualmente residuo.

3.2.11 Le Garanzie Commerciali Advanced Selection e Advanced Selection Plus sono valide per guasti che si verificano in Italia e, a condizione che il veicolo vi si trovi transitoriamente (cioè per soggiorni non superiori a 90 giorni siano essi consecutivi o cumulati nell'anno in cui ha validità la Garanzia Commerciale), anche nei Paesi indicati sulla Carta Verde della polizza RCauto del veicolo stesso.

3.3 GARANZIA COMMERCIALE "TOP UP"

3.3.1 Con la Garanzia Commerciale "Top Up", il concessionario appartenente alla Rete Renault riconosce ai Clienti, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo e per la durata di 12 mesi dalla consegna dell'Autoveicolo oggetto di garanzia, la presa in carico delle spese - comprensive dei costi di manodopera, dei pezzi di ricambio e di IVA - inerenti alle riparazioni o sostituzioni necessarie all'eliminazione di un Guasto occorso all'Autoveicolo ed al ripristino della sua precedente funzionalità come determinate dal concessionario della Rete Renault a cui è stato affidato l'Autoveicolo

3.3.2 Si precisa che **la presa in carico delle spese da parte del concedente la Garanzia Commerciale Top Up comprende:**

- le spese per gli interventi di verifica e di ispezione che siano stati necessari in relazione ad un Guasto incluso o coperto dalla Polizza sono compresi **solo se attraverso tali ispezioni e controlli sia poi stato riscontrato un Guasto incluso nella stessa garanzia commerciale**
- il costo delle operazioni di smontaggio e rimontaggio al fine di stabilire l'origine e l'entità del danno **solo se inerenti alle riparazioni o sostituzioni necessarie all'eliminazione di un Guasto incluso nella Garanzia Commerciale Top Up**



- le spese di calibrazione della convergenza **solo se tale operazione sia indispensabile al ripristino del veicolo a seguito di riparazioni o sostituzioni necessarie all'eliminazione di un Guasto incluso nella Garanzia Commerciale Top Up**
- le spese per qualsivoglia operazione di regolazione, diagnosi e di messa a punto **solo se sono la conseguenza di riparazioni o sostituzioni necessarie all'eliminazione di un Guasto incluso nella Garanzia Commerciale Top Up**
- le spese per lubrificanti, olio, refrigerante, carburante, rivestimenti e ogni altro materiale di consumo **solo se il loro uso sia stato necessario in relazione ad un Guasto incluso nella Garanzia Commerciale Top Up**

Si precisa altresì che **la presa in carico delle spese da parte del concedente la Garanzia Commerciale Top Up non comprende mai:**

- **le spese relative alla manutenzione ordinaria e programmata dell'Autoveicolo**
- **le spese per operazioni di pittura, lavaggio, lustratura e pulizia**
- **le indennità di immobilizzazione o di perdita d'uso**
- **le spese di parcheggio, garage o custodia**
- **le spese di manodopera per tempi di superiori alle tabelle del costruttore e tassi orari superiori al corretto esercizio della professione in Italia (media riscontrata per la tipologia del riparatore e per la regione; per gli interventi all'estero, la regione è quella del riparatore consigliato più vicino al domicilio dell'Assicurato)**
- **le spese per pezzi di ricambio il cui prezzo è superiore al prezzo da catalogo del costruttore in Italia**
- **le spese per quantità di fluidi superiori alle capacità indicate dal costruttore**

Nel caso, le spese sopra indicate saranno, dunque, a carico del Cliente

3.3.3 Il concessionario della Rete Renault cui è stato affidato l'Autoveicolo, nell'ambito della quantificazione delle spese necessarie all'eliminazione del Guasto ed al ripristino della sua precedente funzionalità, specifica la ripartizione tra il costo della manodopera ed il costo dei pezzi di ricambio utilizzati.

Con riferimento al solo costo dei pezzi di ricambio, egli **terrà a proprio carico tale costo ma ridotto di un coefficiente di vetustà**, determinato in funzione del chilometraggio verificato al momento del Sinistro, secondo la seguente tabella:

chilometraggio	Coefficiente Vetustà
da 0 A 120.000 km	0%
da 120.001 a 140.000 km	10%
da 140.001 a 160.000 km	20%
da 160.001 a 180.000 km	30%
da 180.001 a 200.000 km	40%
oltre 200.001 km	50%

3.3.4 Possono accedere alla Garanzia Commerciale Top Up i veicoli venduti ad un Cliente da un concessionario appartenente alla Rete Renault che abbiano le caratteristiche di seguito riportate:

- sono veicoli usati che al momento della concessione della Garanzia Commerciale Up Plus **siano stati immatricolati per la prima volta da non più di 2 anni e con una percorrenza massima pari a 50.000 chilometri dalla data di prima immatricolazione**



- sono autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo oppure autocarri, secondo la definizione di cui all'art. 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. ("Codice della Strada")
- hanno, in ogni caso, un peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate e una potenza inferiore o uguale a 185KW
- sono ad alimentazione Benzina, Gasolio, GPL (installazione di serie), Metano (installazione di serie), Elettrica o Ibrida
- sono stati immatricolati in Italia e sono destinati all'uso prevalente in Italia
- hanno superato, al momento della loro preparazione, i controlli indicati nella tabella che segue:

Freni	Raffreddamento	Tergicristallo
Dischi	Liquido	Anteriore
Pastiglie/Tamburi	Impianto tenuta	Posteriore
Livello liquido	Ventola	Stato usura spazzole
Servofreno	Pompa acqua	
ABS		Chiusura centralizzata
Pinze	Trasmissione	Controllo efficienza
Pompa	Semiassi	
Cilindretti	Giunti/Cuffie	Avvisatore acustico
Tubazioni impianto		Controllo efficienza
	Frizione	
Sterzo	Efficienza	Accensione
Giunti e tiranteria		Candele
Geometria sospensioni ant/post	Scarico	Candelette
Cuffie	Marmitta	
Olio	Sonda lambda	Cinghie
Tenuta impianto	Controllo C.O.	Motore
		Alternatore
Sospensioni	Alimentazione	Servizi
Ammortizzatori	Tenuta impianto	
Molle	Pompa carburante	Ruote
Bracci		Cuscinetti
	Batteria	Stato pneumatici
Motore	Carica	Pressione
Prova compressione	Fissaggio	Ruota scorta
Olio		
Filtri	Condizionatore	Impianto luci
	Carica	Anteriori
Cambio	Efficienza	Posteriori
Olio		
	Alzacristalli	
	Controllo efficienza	

3.3.5 Si precisa che, in ogni caso, non possono accedere alla Garanzia Commerciale Top Up i veicoli che si trovano in una delle circostanze che seguono:

- utilizzati o da utilizzarsi per servizio di piazza (taxi), di linea, di ambulanza, di scuola guida, di locazione e/o noleggio (con o senza conducente) o da parte delle Forze dell'ordine, quali, a titolo esemplificativo, Polizia, Carabinieri, Guardie di Finanze, Vigili del Fuoco, etc.
- utilizzati o da utilizzarsi a fini sportivi o di competizione di qualsiasi genere o per le relative prove
- senza obbligo di patente di guida
- diffusi in Italia in meno di 300 esemplari
- di proprietà di una concessionaria di vendita di autoveicoli o di un'officina di riparazione oppure del loro titolare
- delle seguenti marche: ALPINE, ASTON-MARTIN, BENTLEY, BUGATTI, BUICK, CADILLAC, CORVETTE, EXCALIBUR, FERRARI, LAMBORGHINI, LINCOLN, LOTUS, MASERATI, MERCURY, MVS - VENTURI, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, MAC LAREN
- con una carta di circolazione "veicolo di collezione"
- non commercializzati sul territorio italiano o importati nell'ambito di una omologazione di veicoli singoli



- che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche rispetto al loro stato all' "uscita di fabbrica", e che pertanto, a titolo esemplificativo, abbiano differenti prestazioni (elettroniche o meccaniche), destinazione, alimentazione, comandi o accessi etc.
 - "da rottamare" o dichiarati "in perdita di possesso", o in condizione equivalente
- 3.3.6** La Garanzia Commerciale Top Up viene concessa fin tanto che l'Autoveicolo mantiene le sue caratteristiche iniziali. Non è consentita, dopo la consegna dell'Autoveicolo, la modifica delle sue caratteristiche tecniche che implichi, a titolo esemplificativo, l'alterazione delle sue prestazioni, la destinazione ad un uso diverso da quello o quelli previsti dal Costruttore, l'adattamento del motore ad un diverso carburante etc.
- 3.3.7** L'Autoveicolo al quale la Garanzia Commerciale Top Up si riferisce deve essere, in ogni caso:
- utilizzato: i) secondo la diligenza del buon padre di famiglia, nonché; ii) esclusivamente su strada ed autostrada, e inoltre; ii) nel rispetto delle norme tecniche indicate dal costruttore
 - sottoposto alle manutenzioni e revisioni periodiche previste dal costruttore. Al proposito si precisa che l'Assicurato è tenuto a conservare tutte le fatture rilasciate dall'officina che ha effettuato i diversi controlli, revisioni e manutenzioni al fine di permettere la valutazione del rispetto di tale obbligazione
- 3.3.8** **E' escluso dalla Garanzia Commerciale Top Up il Guasto occorso alle seguenti parti componenti dell'Autoveicolo:**
- i cd. "pezzi d'usura della frizione" (disco e cuscinetto reggispinta); pertanto il kit della frizione è coperto per il 50% del suo importo
 - La batteria di trazione nei veicoli elettrici
 - i pezzi in attrito del sistema frenante
 - gli ammortizzatori e le molle delle sospensioni
 - tutti i vetri, i fari e il loro sistema di comando e regolazione, le luci, le lampade e i portalampe, i retrovisori (ad eccezione del relativo meccanismo elettrico il cui Guasto è coperto) e le luci di cortesia
 - le periferiche non installate di serie dal costruttore come l'impianto antifurto, il sistema audio, il sistema di navigazione e di telefonia
 - gli airbag e i pretensionatori (tranne le connessioni e i collegamenti elettrici ed elettronici che sono inclusi)
 - tutti i sistemi di apertura/chiusura delle porte e del bloccasterzo se privi di centralizzazione e motorizzazione elettrica
- 3.3.9** La Garanzia Commerciale Top Up si attiva mediante la compilazione, da parte del concessionario della Rete Renault che ha venduto il veicolo e prima della sua consegna, della Scheda di Sottoscrizione. La Garanzia Commerciale decorre dunque dalla consegna del veicolo e ha durata di 12 mesi. **L'efficacia della Garanzia Commerciale Top Up è tuttavia posticipata al giorno successivo alla scadenza della garanzia del costruttore.**
- 3.3.10** La Garanzia Commerciale Top Up termina alle ore 24:
- i) del giorno di conclusione del suo periodo di durata oppure, se verificatosi precedentemente,
 - ii) del giorno della perdita, per ragioni differenti dalla sua vendita, della proprietà dell'Autoveicolo
- La Garanzia Commerciale rimane operante, fino alla sua naturale scadenza, in caso di vendita dell'Autoveicolo nel corso della durata della stessa Garanzia Commerciale. E' onere del nuovo proprietario comunicare il trasferimento della proprietà e, comunque, comprovare la propria condizione acquirente del veicolo per avvantaggiarsi del periodo di Garanzia Commerciale eventualmente residuo.
- 3.3.11** La Garanzia Commerciale Top Up è valida per guasti che si verificano in Italia e, a condizione che il veicolo vi si trovi transitoriamente (cioè per soggiorni non superiori a 90 giorni siano essi consecutivi o cumulati nell'anno in cui ha validità la Garanzia Commerciale), anche nei Paesi indicati sulla Carta Verde della polizza RCauto del veicolo stesso.



3.4 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE COMMERCIALI

3.4.1 E' sempre escluso dalla Garanzia Commerciale il Guasto occorso alle seguenti parti componenti dell'Autoveicolo:

- la batteria
- tutti gli elementi della carrozzeria (comprese le guarnizioni, bacchette, cerniere, martinetti), i teloni e le capote, tutti gli elementi di ornamento, i paraurti, gli schermi e le protezioni di plastica e metalliche, i serbatoi di tutti i tipi e i tappi rispettivi, le antenne esterne
- la cd. "selleria", e dunque, tutti i rivestimenti interni ed esterni, i rivestimenti e le imbottiture dei sedili, del volante e dei comandi, i sedili ivi compresi i sistemi di riscaldamento, regolazione e massaggio, i portaceneri e i vani portaoggetti, le impugnature e le manovelle, la plancia, gli ugelli e le canalizzazioni della ventilazione e il sistema di comando manuale
- i sistemi di guida al parcheggio
- i cerchioni e gli pneumatici
- i filtri antiparticolato
- ogni componente non originale
- qualunque pezzo o componente dell'Autoveicolo che non sia stato sostituito o controllato malgrado ciò fosse specificamente previsto nel programma di manutenzione del costruttore (a titolo esemplificativo, filtri, dischi, tamburi, pastiglie, cinghie, candele di accensione e di preriscaldamento, liquidi per lavacrystalli o additivo FAP ed AdBlue, pile del telecomando, spazzole dei tergicristalli etc.)

Si precisa che le esclusioni di cui al presente art. 3.4.1 operano qualunque sia la causa del Guasto sulle parti componenti considerate, anche qualora esso derivi da Guasto di una parte componente non considerata.

3.4.2 Sono esclusi dalla Garanzia Commerciale i Guasti direttamente o indirettamente derivanti da:

- Usura (componenti e materiali che si trovano in stato di usura o logoramento o corrosione; componenti soggetti ad attrito che si trovano in stato di usura o logoramento o bruciatura)
- mancata manutenzione ordinaria e/o programmata e mancato adempimento delle indicazioni definite dalla Casa costruttrice sul libretto di uso e manutenzione
- mancata esecuzione delle azioni e misure necessarie a titolo preventivo, per impedire l'apparire del danno o, a titolo conservativo per evitare un peggioramento
- impurità del carburante, dall'utilizzo di lubrificanti e carburanti inadeguati o carburanti di natura diversa da quella prevista all'origine dal costruttore
- difetti ricorrenti pubblicamente riconosciuti dal costruttore e per i quali lo stesso è tenuto ad intervenire (campagna di richiamo); è comunque esclusa la sostituzione preventiva di componenti riportati nell'ambito delle note, bollettini di servizio e campagne di richiamo del costruttore
- la messa in conformità dell'Autoveicolo a seguito di un cambiamento della normativa successivamente alla messa in circolazione dello stesso
- fattori ambientali (quali inquinanti atmosferici, agenti chimici, resine vegetali, salsedine, pioggia acida) e fenomeni atmosferici particolari (quali grandine, bufere di vento, fulmini, inondazioni, frane e terremoti)
- modifiche delle dotazioni originali o installazione di parti estranee rispetto a quanto previsto dal costruttore dell'Autoveicolo
- parti componenti non garantiti e pezzi di ricambio e/o materiali non idonei rispetto a quanto previsto dal costruttore dell'Autoveicolo
- fatto di cui è responsabile un terzo, in quanto fornitore di pezzo di ricambio o di manodopera, a



titolo di manutenzione o di altro intervento effettuato non a regola d'arte

- incidenti stradali, furto, incendio interno o esterno, gelo, mancanza di lubrificazione, trasporto, rimozione da parte di un'autorità pubblica, requisizione od ogni avvenimento che comporta la sottrazione dell'Autoveicolo oggetto della garanzia al possesso del suo utente
- campagne di manutenzione sistematiche o straordinarie di serie secondo quanto previsto dal costruttore per l'Autoveicolo oggetto della garanzia
- dolo, colpa grave, imperizia, negligenza o uso improprio dell'Autoveicolo da parte del proprietario o di altro utilizzatore dello stesso
- uso dell'Autoveicolo in condizioni di manutenzione rinforzata o "condizioni severe"
- uso anormale o abusivo, in particolare tenuto conto della sua destinazione e delle raccomandazioni del costruttore (utilizzo nei cantieri e lavori pubblici), il peggioramento dei danni, il "Surmenage", il sovraccarico, le operazioni di scaricamento o di stoccaggio
- cause esterne o estrinseche quali:
 - l'azione di deterioramento di agenti naturali (come ad esempio infiltrazioni d'acqua, sabbia ecc.); gli eventi non dipendenti da un Guasto meccanico, quali la collisione, l'incendio, l'errore di carburante, la perdita delle chiavi, la foratura del pneumatico, il vandalismo, l'incidente stradale (anche a seguito di un'avaria di un organo coperto), il furto o il tentativo di furto
 - l'incidente di cantiere, l'azione di prodotti chimici aeriformi, i morsi dei roditori, l'azione di un agente naturale (grandine, tempesta, fulmine e altre condizioni atmosferiche, contaminazione con l'acqua, ossidazione, corrosione)
 - il sequestro, anche da parte di un'autorità pubblica, la requisizione o ogni evento suscettibile di aver ritirato il Veicolo alla vostra custodia
 - l'esplosione, la liberazione di calore, l'irradiazione causato dalla trasmutazione di nuclei di atomi o dalla radioattività, la radiazione causata dall'accelerazione artificiale di particelle, guerra, guerra civile, sommosse o movimenti popolari, l'eruzione di vulcani, i terremoti e altri cataclismi naturali
- Guasto di una qualunque parte componente considerata ai sensi dell'art. 3.4.1

3.4.3 Sono in ogni caso esclusi dalla Garanzia Commerciale:

- i Guasti coperti dalla garanzia legale del venditore o dalla garanzia del costruttore o ancora da altra garanzia convenzionale
- i Guasti occorsi ad Autoveicoli le cui caratteristiche tecniche siano state modificate dopo la vendita per modificare, a titolo esemplificativo, le sue prestazioni, la sua destinazione d'uso rispetto a quanto previsto dal costruttore diverso da quello o quelli previsti dal Costruttore, adattare il motore ad un diverso carburante
- i Guasti occorsi ad Autoveicoli cui sia stato manomesso o alterato il contachilometri

3.4.4 Si precisa che non sono inclusi nella Garanzia Commerciale i danni a terzi eventualmente derivanti dal Guasto all'Autoveicolo e, in particolare:

- i danni o i pregiudizi dovuti a responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, civile e/o penale
- i danni o pregiudizi indiretti, sia per mancato guadagno sia per danno eventuale

3.5 PROCEDURE DI UTILIZZO DI TUTTE LE GARANZIE COMMERCIALI

3.5.1 In ogni caso di guasto suscettibile di essere incluso nella Garanzia Commerciale il Cliente deve recarsi presso il concessionario della Rete Renault da cui ha acquistato il veicolo, oppure, dove ciò non sia possibile, potrà recarsi anche presso altro concessionario della Rete Renault.



Sarà sempre possibile contattare la Centrale Operativa Guasti, al numero di seguito indicato, per conoscere l'officina appartenente alla Rete Renault più vicina:

800.950.060

dall'estero +33.1.49.10.24.60

3.5.2 Nel solo caso di guasto verificatosi in uno dei paesi in cui la Garanzia Commerciale estende il suo effetto (artt. 3.1.11, 3.2.11 e 3.3.11) il Cliente potrà recarsi presso una qualunque officina di riparazione.

Dovrà quindi contattare la Centrale Operativa Guasti al numero sopra indicato ed inoltrare alla stessa, seguendo le istruzioni fornite, la documentazione necessaria ad ottenere l'autorizzazione a procedere con l'intervento di riparazione del guasto. In particolare, sarà richiesto l'invio di un preventivo contenente la descrizione dettagliata delle cause del guasto e delle parti o componenti interessate, nonché delle operazioni da eseguire per eliminare il guasto e ripristinare la precedente funzionalità del veicolo.

Senza previo accordo o benestare da parte della Centrale Operativa Guasti nessuna spesa potrà essere ricompresa nella Garanzia Commerciale. In caso di approvazione, la Centrale Operativa Guasti indica al Cliente numero di dossier che deve essere riportato, a riparazione avvenuta, sulla fattura dell'intervento.

Tale fattura dovrà:

- **essere intestata al concessionario della Rete Renault da cui è stato acquistato il veicolo**
- **essere pagata direttamente dal Cliente**
- **riportare specifica dicitura di quietanzamento**

Ai fini del suo rimborso, la fattura potrà essere inviata, insieme alle istruzioni per effettuare il pagamento all'indirizzo che le sarà comunicato dalla Centrale Operativa Guasti.

4. MASSIMALE

L'importo totale della Prestazione è comunque sempre limitato al valore di rivendita dell'Autoveicolo in base alla quotazione Eurotax al momento del Sinistro.

5. DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE

5.1 La copertura assicurativa decorre dal giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione ed ha durata annuale. Alla scadenza, in assenza di una specifica comunicazione di disdetta da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con almeno 3 mesi di preavviso dalla prima scadenza o dalle scadenze annuali successive, si rinnova tacitamente di anno in anno.

5.2 La copertura assicurativa ha effetto, con riferimento a ciascun singolo veicolo inserito nel Sistema di Attivazione della Garanzia Commerciale, dalla data di efficacia della Garanzia Commerciale accordata al Cliente e per tutta la durata della garanzia stessa, come indicate agli artt. 3.1.9/10, 3.2.9/10 e 3.3.9/10 delle Condizioni di Assicurazione.

Con l'inserimento del veicolo nel Sistema di Attivazione della Garanzia Commerciale l'Assicurato riconosce e dichiara che l'Autoveicolo ha tutti i requisiti previsti per la concessione di tale garanzia e, di conseguenza, anche per l'operatività della copertura prevista ai sensi di Polizza. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

5.3 L'assicurazione cessa alle ore 24:

- i) del giorno della sua scadenza annuale, in caso di disdetta esercitata ai sensi dell'art. 5.1, oppure, se verificatosi precedentemente,



- ii) del giorno di cessazione della Polizza Collettiva sottoscritta tra l'Assicuratore e la Contraente, oppure
- iii) del giorno di ricezione della comunicazione di recesso esercitato dalla Compagnia ai sensi dell'art. 2.3

L'assicurazione cessa altresì se, nel corso della sua durata:

- iv) l'Aderente o l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza, o acquisiscono la sede nel caso di persone giuridiche, in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dall'acquisizione della cittadinanza o dal trasferimento della sede, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America agli Stati di cittadinanza originaria dell'Aderente o dell'Assicurato, o agli Stati di sede originaria nel caso di persone giuridiche, con effetto dalla data di applicazione.
- v) Il Titolare Effettivo dell'Aderente o dell'Assicurato (persone giuridiche) acquisisce la cittadinanza o trasferisce la residenza in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dall'acquisizione della cittadinanza o dal trasferimento della residenza, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America agli Stati di cittadinanza o residenza originaria del Titolare Effettivo dell'Aderente o dell'Assicurato (persone giuridiche), con effetto dalla data di applicazione.
- vi) L'Assicurato (persona fisica) trasferisce la residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dal trasferimento della residenza, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza originaria dell'Assicurato (persona fisica), con effetto dalla data di applicazione

5.4 Nelle sole ipotesi di cessazione cui al precedente art. 5.3 i) e ii) la Compagnia continuerà a coprire le perdite pecuniarie derivate dalla Garanzia Commerciale già attivata sugli Autoveicoli al momento della cessazione della Polizza, fino alla naturale scadenza della stessa Garanzia Commerciale (e finché, pertanto, alcun veicolo venduto dall'Assicurato sia ancora oggetto della Garanzia Commerciale considerata dalla Polizza).

5.5 Nell'ipotesi di cessazione di cui al precedente art. 5.3 iii), non è previsto il rimborso all'Aderente del rateo di Premio eventualmente versato e non goduto. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a cittadini o residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America oppure a persone giuridiche aventi sede - o Titolare Effettivo cittadino di o residente in - in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America.

6. DESTINATARIO DELLE PRESTAZIONI

6.1 Beneficiario della prestazione è l'Assicurato. Nel caso di interventi effettuati da altra officina della Rete Renault, ai sensi degli artt. 8 e 9, l'Assicurato autorizza e chiede che la Compagnia liquidi la prestazione direttamente nei confronti di tale officina. Nel caso di interventi eseguiti da un'officina all'estero, ai sensi dell'art. 10, l'Assicurato autorizza e chiede che la Compagnia liquidi la prestazione direttamente nei confronti del Cliente che ha pagato l'intervento.

6.2 La Compagnia non può corrispondere importi a :

- persone giuridiche che hanno sede in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America o il cui Titolare Effettivo è cittadino di, o residente in, Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America
- persone fisiche cittadine di o residenti in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America
- soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - *Office of Foreign Assets Control* > www.treasury.gov).

In tali casi la Compagnia liquiderà sempre la prestazione all'Assicurato.

6.3 Tutti i pagamenti della Compagnia, effettuati a qualunque titolo sono:

- in euro



- versati su un conto corrente di un istituto di credito con sede nell'Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un'Agenzia che si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea.

7. PREMI DELL'ASSICURAZIONE

- 7.1 Il Premio si paga in anticipo ed è unico per ciascun singolo veicolo inserito nel Sistema di Attivazione della Garanzia Commerciale, le cui perdite pecuniarie derivate vengono prese in considerazione dalla Polizza.
- 7.2 L'ammontare del Premio è indicato nel Modulo di Adesione ed è comprensivo delle imposte di assicurazione.

8. DENUNCIA DEI SINISTRI

- 8.1 In ogni caso di Guasto che possa interessare la Garanzia Commerciale (e le cui perdite pecuniarie derivate, pertanto, siano suscettibili di essere coperte dalla Polizza), l'Assicurato cui sia stato riportato il veicolo oppure l'officina appartenente alla Rete Renault a cui lo stesso sia stato eventualmente affidato, dovranno contattare telefonicamente, entro 3 giorni, la Centrale Operativa Guasti al seguente numero:

800.950.060

dall'estero +33.1.49.10.24.60

- 8.2 Quando concordato con la Centrale Operativa Guasti dovrà altresì essere inoltrata una richiesta di autorizzazione ad effettuare le riparazioni o sostituzioni utilizzando il Sistema di Gestione Guasti e specificando:

- gli estremi dell'Autoveicolo
- la natura e la causa del Guasto
- il dettaglio dei particolari da sostituire, del numero di ore di manodopera necessarie ed il costo orario

La Centrale Operativa Guasti potrà richiedere copia dell'atto di vendita dell'Autoveicolo e ogni altro documento necessario per valutare se il Guasto all'Autoveicolo rientra nella Garanzia Commerciale le cui perdite pecuniarie derivate sono coperte ai sensi di Polizza.

- 8.3 **L'Assicurato o l'officina appartenente alla Rete Renault che ha in carico la riparazione del veicolo potranno procedere all'intervento solo ottenuta l'autorizzazione dalla Centrale Operativa Guasti. La Compagnia, ferme le condizioni e i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione, indennizza le sole perdite pecuniarie conseguenti ad interventi autorizzati dalla Centrale Operativa Guasti.**

9. LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

- 9.1 Ai fini della liquidazione della prestazione la Centrale Operativa Guasti dovrà ricevere entro 30 giorni dall'intervento già precedentemente autorizzato:

- una nota di cessione interna IVA esclusa (riferita esclusivamente a quanto coperto dalla Polizza)
> **qualora l'intervento sia stato effettuato dall'Assicurato**
- una fattura, comprensiva di IVA, intestata all'Assicurato (riferita esclusivamente a quanto coperto dalla Polizza)
> **qualora l'intervento sia stato effettuato da altra officina appartenente alla Rete Renault**

- 9.2 La Compagnia provvede al pagamento delle somme indicate nella documentazione di cui sopra nei confronti dell'Assicurato oppure, per conto dell'Assicurato, nei limiti di cui all'art. 6.2, direttamente nei confronti dell'officina della Rete Renault che ha eseguito l'intervento.

- 9.3 **L'imposta sul Valore Aggiunto applicata su fatture intestate all'Assicurato, non costituisce una perdita pecuniaria subita da quest'ultimo e, dunque, non è mai compresa nella prestazione assicurativa. L'assicurato, pertanto, si obbliga a rifondere alla Compagnia, con le modalità concordate, l'ammontare dell'IVA da questa eventualmente pagata a terzi per conto dell'Assicurato stesso.**

- 9.4 L'Assicurato consente agli incaricati della Centrale Operativa Guasti ispezioni e controlli sull'Autoveicolo e terrà a disposizione degli stessi le parti sostituite per un periodo di almeno 30 giorni dalla data della riparazione



10. GUASTI ALL'ESTERO

Nel caso di Guasto che possa interessare la Garanzia Commerciale (e le cui perdite pecuniarie derivate, pertanto, siano suscettibili di essere coperte dalla Polizza) verificatosi in uno dei paesi in cui la Garanzia Commerciale estende il suo effetto (artt. 3.1.11, 3.2.11 e 3.3.11), la Compagnia, fermo il rispetto di quanto previsto all'art. 3.5.2 e nei limiti di cui all'art. 6.2, provvede al pagamento delle somme indicate nella fattura intestata all'Assicurato direttamente nei confronti del Cliente che le ha anticipate.

11. RECLAMI

Reclami alla Compagnia

Se il reclamo riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), occorre inviare una comunicazione scritta, per posta, e-mail o fax, all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito:

Cardif - Ufficio Reclami
Via Tolmezzo 15
20132 Milano
e-mail reclami@cardif.com
fax 02.77.224.265

La informiamo che a far data **dal 15 febbraio 2017 la Sede Legale e Direzione Generale della Compagnia è al seguente indirizzo: Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano**. La preghiamo pertanto di voler indirizzare reclami successivi a tale data al nuovo recapito.

La Compagnia si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando hanno ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se il reclamante non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS, con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.

Reclami all'intermediario assicurativo

Se il reclamo riguarda il comportamento dell'intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), occorre inviare una comunicazione scritta a quest'ultimo con le modalità indicate nell'Allegato 7B, documento che le è stato consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo.

L'intermediario si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se il reclamante non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell'intermediario.

Reclami all'IVASS

Se il reclamante ritiene che non sia stata rispettata la normativa di settore, deve rivolgersi, a mezzo PEC, posta o fax, direttamente all'IVASS:

IVASS - Servizio tutela del consumatore
Via del Quirinale 21
00187 Roma
ivass@pec.ivass.it
fax 06.42133206

Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS potrà essere utilizzato il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it, nella sezione dedicata ai reclami.

Il reclamo deve indicare con chiarezza:

- il nome, cognome e indirizzo del reclamante
- la Compagnia, l'intermediario o i soggetti nei confronti dei quali viene presentato il reclamo
- i motivi del reclamo e la documentazione a supporto



In ogni caso, è sempre possibile chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a:

- l'autorità di vigilanza o al sistema competente del Paese in cui ha sede legale la compagnia (può essere individuata su www.ec.europa.eu/fin-net)
- l'IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informandola per conoscenza

L'autorità di vigilanza del Paese della Compagnia è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Può essere inviato il reclamo all'ACPR seguendo le indicazioni del sito:

<http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html>

12. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni dell'Aderente/Assicurato all'Assicuratore per motivi diversi dai reclami e dai sinistri dovrà inviare le sue comunicazioni a mezzo posta, fax o e-mail, ai seguenti recapiti:

> **Cardif, Back Office Protezione – Post Vendita**

Casella Postale 550

20132 Milano (MI)

> **fax 02 30329809**

> **Email: lineapersone@cardif.com**

Le comunicazioni dell'Assicuratore saranno inviate a mezzo posta all'indirizzo indicato dall'Aderente nel Modulo di Adesione, oppure per email se è stata data autorizzazione.

13. FORO COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIA

Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione della Polizza il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente o dell'avente diritto.

14. LEGGE REGOLATRICE

La presente Polizza è regolata dalla, ed interpretata secondo, la legge italiana.

15. CESSIONE DELLA POLIZZA

L'Aderente/Assicurato, salvo diversamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione.

16. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

17. IMPOSTE ED ONERI FISCALI

Eventuali imposte e altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza sono a carico dell'Aderente.

18. TUTELA DATI - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196

La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali del sottoscrittore (di seguito l'



”Interessato”), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dall’ Interessato o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l’instaurazione o l’esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati “sensibili” il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto dell’Interessato.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

All’interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.

La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa” (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell’interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche al di fuori dell’UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all’estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati.

Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a: Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Direttore Marketing, pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali di clienti/marketing, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo 15, 20132 Milano; email: privacy_it@cardif.com.

*La informiamo che a far data **dal 15 febbraio 2017 la Sede Legale e Direzione Generale della Compagnia è al seguente indirizzo: Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano**. La preghiamo pertanto di voler indirizzare comunicazioni successive a tale data al nuovo recapito.*